REGOLAMENTO (CEE) N. 735/85 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 1985
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 (6), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3589/84 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 672/85 (8);

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1985/1986 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio e agosto 1985, per questi prodotti, ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo proposto dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1985/1986; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1985/1986 sarà noto;

considerando che, per il periodo dal 13 al 19 marzo 1985, per talune monete:

— per il mese corrente, il divario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;

— per taluni mesi a termine, lo scarto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72 supera lo 0,5 %; che tale scarto, per taluni importi differenziali a termine, si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3589/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 sono fissati negli allegati.

2. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio e agosto 1985 per la colza e il ravizzone, sarà confermato o sostituito con effetto dal 22 marzo 1985, per tener conto del prezzo indicativo fissato per la campagna 1985/1986.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.
(3) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.
(4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.
(5) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(6) GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.
(7) GU n. L 332 del 20. 12. 1984, pag. 63.
(8) GU n. L 74 del 15. 3. 1985, pag. 79.

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
1. Aiuti nominali (ECU):	8,329	8,557	8,557	8,034	2,184 (1)	2,184 (1)
2. Aiuti finali:						
Semi raccolti e trasformati in:						
— R.f. di Germania (DM)	22,76	23,32	23,36	22,42	8,46 (1)	9,30 (1)
— Paesi Bassi (Fl)	25,64	26,28	26,28	25,20	9,48 (1)	10,32 (1)
— UEBL (FB/Flux)	386,56	397,15	397,15	371,18	99,67 (1)	86,95 (1)
— Francia (FF)	47,11	48,61	47,96	43,03	2,84 (1)	2,86 (1)
— Danimarca (Dkr)	70,09	72,01	72,01	67,61	18,38 (1)	17,48 (1)
— Irlanda (£ Irl)	6,248	6,419	6,412	5,941	1,553 (1)	0,980 (1)
— Regno Unito (£)	4,562	4,699	4,699	4,369	0,749 (1)	0,457 (1)
— Italia (Lit)	10 551	10 863	10 539	9 454	1 077 (1)	79 (1)
— Grecia (Dra)	424,08	442,46	442,46	391,06	0,00 (1)	0,00 (1)

(1) Sulla base della proposta della Commissione relativa al prezzo indicativo e fatta salva la decisione del Consiglio.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese
1. Aiuti nominali (ECU):	19,052	19,124	17,154	16,862	16,862
2. Aiuti finali:					
Semi raccolti e trasformati in:					
— R.f. di Germania (DM)	48,35	48,52	43,99	43,60	43,60
— Paesi Bassi (Fl)	54,48	54,67	49,53	49,07	49,07
— UEBL (FB/Flux)	884,24	887,58	796,15	780,83	780,83
— Francia (FF)	120,69	121,21	106,54	103,20	103,20
— Danimarca (Dkr)	160,32	160,93	144,35	141,89	141,89
— Irlanda (£ Irl)	14,291	14,345	12,860	12,560	12,560
— Regno Unito (£)	11,192	11,238	9,992	9,807	9,807
— Italia (Lit)	25 897	25 998	22 774	22 017	22 017
— Grecia (Dra)	1 392,59	1 399,67	1 206,06	1 177,36	1 177,36

ALLEGATO III

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
DM	2,296290	2,289030	2,282430	2,275950	2,275950	2,258670
Fl	2,598150	2,592570	2,587670	2,582570	2,582570	2,567130
FB/Flux	46,189400	46,218000	46,256100	46,287700	46,287700	46,395600
FF	6,025450	6,029110	6,033500	6,040130	6,040130	6,064430
Dkr	8,217050	8,233000	8,239720	8,242360	8,242360	8,255980
£ Irl	0,737323	0,740131	0,743056	0,745310	0,745310	0,751073
£	0,624443	0,626775	0,628505	0,629969	0,629969	0,632334
Lit	1 447,46	1 453,51	1 459,75	1 466,22	1 466,22	1 486,06
Dra	97,454000	97,446300	97,474700	97,505700	97,505700	97,693600